

TI_GERICHTE 10.2003.218 vom 8. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.218

FR: TI_GERICHTE 10.2003.218 du 8 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2003.218 del 8 maggio 2003

Erwägungen

E. 2

sottrazione alla prova del san gue per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completo per la determinazione dell'alcoemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, spendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dell'incidente; suoi precedenti specifici; quantità di bevande sorbite, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova del sangue; fatti avvenuti a _____ il 5.12.2002; reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS

E. 3

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 28.02.2000.

E. 4

Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 20 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico in data 28.02.2000?

E. 5

Il giudizio sulle spese processuali. letti ed esaminati _____ gli atti; considerato _____ in fatto ed in diritto 1. In data 5 dicembre 2002 _____, al volante della sua autovettura marca Peugeot, targata TI _____, raggiungeva verso le 19.45 il Bar _____ ove era in programma una gara di freccette. In seguito, alle 23.45 circa, lasciava l'esercizio pubblico intenzionato a raggiungere l'abitazione di una sua amica, _____. Dopo alcune centinaia di metri, giunto in territorio del Comune di _____, in una curva leggermente piegante a destra, egli perdeva la padronanza del proprio veicolo, oltrepassava la linea di sicurezza invadendo la corsia di contromarcia, e andava a cozzare contro la barriera di protezione posta ai margini del campo stradale. Uscito dall'autovettura, egli abbandonava tosto il luogo dell'incidente. Successivamente, tramite il proprio telefono cellulare, chiamava l'amica chiedendole di venire a prenderlo. Quest'ultima lo rinveniva poco dopo ai bordi della strada in prossimità del Ristorante _____, lo faceva salire in macchina e lo accompagnava al proprio domicilio. Una volta a casa, entrambi andavano a dormire. Il mattino seguente, poco dopo il risveglio, _____ riferiva all'amica che la sera precedente doveva aver avuto un incidente della circolazione. Verso le 8.00 egli veniva riaccompagnato dalla compagna al proprio domicilio a _____. Dopo essersi cambiato, alle 8.30 circa, prendeva telefonicamente contatto con gli agenti della Polizia cantonale di _____, mettendoli a parte di quanto accaduto. 2. Raggiunto il posto di polizia, _____ veniva immediatamente interrogato. Circa i fatti avvenuti la sera precedente egli rilasciava la seguente dichiarazione: " Terminavo il lavoro alle 17.00, andavo a casa ed in seguito mi trovavo con una mia amica di cui non voglio dire il nome

verso le 18.00. Ci recavamo al Ristorante _____ e ci restavo fino alle 18.30 ca., ricordo di aver bevuto 2 bicchieri da 1 dl di gazzosa mischiati con vino rosso. Giungevo poi al Bar _____, ove avevo una partita di freccette, e ci restavo fino alle 23.45 ca., in questo bar sorbivo ancora 2 bicchieri da 1 dl di gazzosa mischiati a vino rosso. Lasciavo il bar e mi recavo a prendere il mio veicolo posteggiato davanti al bar. Mi mettevo alla guida con l'intenzione di raggiungere il domicilio di una mia amica _____. Da questo momento ricordo unicamente poco o nulla. Ricordo unicamente un forte botto, la vista del guidovia, di essere sceso dal veicolo e di cadere nel bosco sottostante. Da quel momento non ricordo più nulla". Interrogato in merito a quanto ricordasse di aver fatto dopo l'incidente, dichiarava: " Posso solo dire le cose che mi ha raccontato _____ in quanto è venuta a prendermi. _____ dice che l'ho chiamata con il mio cellulare e che è venuta a prendermi nei pressi del Ristorante _____, dopo di che mi ha portato a casa sua a _____. Mi sono addormentato subito ed ero graffiato su tutto il corpo, mi mancava pure una scarpa. _____ dice pure che mi ha chiesto cosa fosse capitato ed io non gli rispondevo, dice che tremavo tipo sotto choc". 3. _____ veniva al termine dell'interrogatorio sottoposto alla prova etanografica che dava esito negativo 0.00 g/kg alle ore 09.45. 4. Alla luce delle informazioni complementari allestite in relazione alla constatazione dell'incidente in narrativa, avvenuta in data 5 dicembre 2002 alle ore 23.50, si può altresì ritenere quanto segue, " Al momento della nostra constatazione il veicolo _____ si trovava ancora nella sua posizione finale. Il conducente del mezzo non era più presente. Sul campo stradale erano visibili tracce di sfregamento veicolo _____. La barriera di protezione laterale era completamente danneggiata su una lunghezza di trenta metri. Il protagonista unico si annunciava ai nostri servizi unicamente il giorno seguente alle ore 8.30. [...] La teste _____ ha dichiarato che il _____ è giunto al bar _____ verso le ore 20.00 del 5.12.02 rimanendo sin verso le ore 23.45. Durante quel periodo ha consumato tre o quattro bicchieri da un dl di vino rosso mischiato a gazzosa ". 5. _____ risulta iscritto nel casellario giudiziale svizzero a seguito della condanna a 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre a una multa di Fr. 1200, emanata in data 28 febbraio 2000 dal Ministero pubblico di Lugano, essendo stato riconosciuto siccome autore colpevole dei reati di infrazione alle norme della circolazione e di circolazione in stato di ebbrietà (alcolemia: min. 1.67 - max. 2.01 grammi per mille), fatti avvenuti a _____ l'11.12.1999. 6 In sede dibattimentale il prevenuto ha sostanzialmente confermato quanto da lui dichiarato in sede di interrogatorio davanti agli agenti di polizia. In occasione della sua audizione lo stesso ha ribadito di non ricordare nulla di quanto avrebbe fatto dopo l'incidente. A suo dire, molto verosimilmente, egli sarebbe uscito dalla vettura aprendo la porta posteriore destra del veicolo, si sarebbe poi incamminato verso il margine della strada, avrebbe scavalcato la barriera di protezione, sarebbe in seguito caduto lungo la sottostante scarpata, avrebbe poi vagato senza essere pienamente consapevole in mezzo alle sterpaglie e ai rovi ivi esistenti, avrebbe casualmente imboccato un sentiero mediante il quale avrebbe infine raggiunto la soprastante strada cantonale. Solo allora avrebbe chiamato la sua amica chiedendole di venire a prenderlo. Raggiunta l'abitazione di quest'ultima si sarebbe immediatamente coricato, dormendo fino al risveglio avvenuto alle 7.00. Solo al mattino avrebbe avuto sentore che qualcosa doveva essere successo la sera precedente, e che forse era incorso in un incidente della circolazione stradale. Si faceva pertanto accompagnare dall'amica al suo domicilio a _____, premurandosi lungo il tragitto di verificare dove era avvenuto l'incidente. Giunto a casa si sarebbe poi cambiato e solo in seguito avrebbe avvisato gli agenti del posto di polizia di

_____ . 7. Chiamata a deporre in qualità di teste _____ ha nelle grandi linee confermato la versione dei fatti rilasciata dall'imputato. In sintesi la stessa ha dichiarato di essere stata chiamata sul suo cellulare, dopo mezzanotte, dall'amico, che la invitava a venire a prenderlo con la macchina. Interrogato in merito al luogo dove si trovava, lo stesso le avrebbe risposto che l'avrebbe rinvenuto sulla strada che conduce a _____. A bordo del proprio veicolo avrebbe poi percorso il tratto di strada che da _____ porta a _____, trovando l'amico ai margini della strada nelle immediate vicinanze del Ristorante _____. Dopo averlo fatto salire in macchina, gli avrebbe più volte chiesto cosa fosse successo. L'amico le appariva strano e non rispondeva alle sue sollecitazioni, limitandosi a dirle di andare a casa. Raggiunta la propria abitazione a _____ la teste si sarebbe poi accorta che l'amico calzava una sola scarpa e che aveva i pantaloni sporchi di terriccio. Lo avrebbe allora ancora interrogato in merito a quanto fosse successo durante la serata, scontrandosi tuttavia con il totale mutismo dell'amico. Quest'ultimo si sarebbe poi subito coricato, non senza averle prima chiesto di poter essere svegliato alle 7.00, essendo intenzionato a recarsi regolarmente al lavoro. Il mattino successivo, dopo il risveglio, l'amico le avrebbe poi riferito, tutto tremante, che la sera precedente doveva essere verosimilmente stato protagonista di un incidente della circolazione. L'amica lo avrebbe infine accompagnato al suo domicilio a _____, dopo di ch  si sarebbe recata al lavoro

E. 8

Infrazione alle norme della circolazione Giusta l'art. 26 cpv.1 LCS, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo n  di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Secondo l'art. 27 cpv. 1 LCS, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorit  sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorit  sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. D'altra parte l'art. 34 cpv.2 LCS statuisce che sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee. A mente poi dell'art. 3 cpv.1 ONC il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Aggiungasi altres  che il conducente deve circolare a destra (art. 7 cpv.1 ONC) Nel caso di specie , avendo il prevenuto superato la linea di sicurezza dopo aver perso totalmente la padronanza del proprio autoveicolo e invadendo di conseguenza la corsia di contromano, andando a cozzare contro la barriera di delimitazione a sinistra del campo stradale, lo stesso ha sicuramente violato gli artt. 26 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LCS in relazione all'art. 34 cpv. 2 LCS. nonch  agli artt. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC. In sede di arringa la difesa ha sostenuto che l'imputato non avrebbe di fatto contravvenuto alle disposizioni di legge pi  sopra richiamate, non potendo il mancato controllo della vettura venirgli imputato quale colpa. Il sinistro sarebbe invero da ricondurre nel concreto caso all'improvviso scoppio di un pneumatico della vettura, circostanza questa che non gli avrebbe permesso di padroneggiare il veicolo, che andava poi a cozzare contro la barriera protettiva posta sulla sua sinistra a delimitazione del campo stradale. Vi   che la tesi sostenuta dalla difesa in sede dibattimentale   rimasta allo stadio di mera enunciazione di parte senza il supporto quindi di qualsivoglia prova a suo sostegno. La stessa non trova peraltro alcun riscontro negli atti allegati all'incarto e la parte che se ne   prevalsa non si   premurata di fornire all'occasione elementi a carattere peritale concludenti e convincenti ai fini del giudizio. La tesi avanzata a tale riguardo non pu  di conseguenza essere condivisa. Visto che non   stata messa in serio pericolo la sicurezza altrui, per la repressione fa stato l'art. 90 cifra 1 LCS, secondo il quale

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con l'arresto o con la multa. Ne discende che l'imputato deve essere condannato per violazione semplice di norme della circolazione stradale ai sensi degli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC in unione all'art. 90 cifra 1 LCS.

E. 9

Sottrazione alla prova del sangue Secondo l'art. 91 cpv. 3 LCS è punito con la detenzione o la multa il conducente di un veicolo a motore che, intenzionalmente, si oppone o si sottrae alla prova del sangue, che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o a un esame completo oppure n'elude lo scopo. L'art. 91 cpv. 3 rende punibile in quanto tale la sottrazione alla prova del sangue e dell'esame complementare, ma non la sottrazione alla prova dell'etilometro. La giurisprudenza e la dottrina deducono dall'art. 91 cpv. 3 tre modalità distinte di sottrazione alla prova del sangue. 1) L'opposizione ad una prova del sangue o ad un esame complementare già ordinato dall'autorità competente (cfr. Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Volume II, ad art. 91 LCS, no. 57 ss; Bussy/Rusconi, *Code suisse de la circulation routière*, Commentaire, 3. ed., 1996, no. 10.1 lett. a ad art. 91 LCS; DTF 103 IV 49) 2) La sottrazione alla prova del sangue, per intervenuta fuga dopo che la misura è già stata ordinata o per sottrarsi ad una prova che potrebbe essere ordinata (cfr. Corboz op. cit., ad art. 91 LCS, no. 63 ss; DTF 101 IV 332; 102 IV 40) 3) L'intralcio alla constatazione dell'alcolemia, facendo in modo che l'esame non possa raggiungere lo scopo (per esempio bevendo dell'alcol dopo la guida per impedire di ricostruire il tasso di alcolemia o distruggendo la fiala contenente il sangue; cfr. Corboz, op. cit., ad art. 91 LCS, no. 76 ss; DTF 101 IV 332) Per i fatti qui in esame si può tutt'al più parlare di sottrazione ad una prova del sangue che il conducente poteva presumere che sarebbe stata ordinata (seconda ipotesi). Orbene, secondo la giurisprudenza, il fatto di non annunciare immediatamente un incidente alla polizia adempie le condizioni oggettive del reato di sottrazione alla prova del sangue, allorché il conducente aveva l'obbligo, giusta l'art. 51 cpv. 3 LCS, di avvertire senza ritardo la polizia, se questa comunicazione era possibile e laddove, alla luce delle particolari circostanze del caso, la polizia avrebbe con grande verosimiglianza ordinato il prelievo del sangue dopo che le fosse stato annunciato l'incidente. La questione a sapere se un prelievo del sangue sarebbe verosimilmente stato ordinato dipende dalle circostanze concrete. Queste attengono da un lato all'incidente stesso, alla sua gravità così come al modo in cui lo stesso si è sviluppato, e dall'altro dallo stato e dal comportamento del conducente tanto prima che dopo l'incidente (cfr. DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55 ss). Nella concreta fattispecie risulta dagli atti che l'imputato, nell'abbordare una curva piegante leggermente a destra, ha improvvisamente perso la padronanza del proprio veicolo, ha invaso completamente la corsia di contromano, andando a sbattere contro la barriera di sicurezza posta alla sinistra del campo stradale, senza che l'incidente possa di fatto spiegarsi con lo stato particolare della carreggiata, con la situazione del traffico o con un difetto del veicolo. In siffatte circostanze il mancato controllo del veicolo da parte dell'imputato sarebbe apparso agli agenti di polizia a tal punto inspiegabile da risvegliare in loro l'idea che il conducente non fosse stato nel pieno possesso dei suoi mezzi. Quest'ultimo aveva d'altronde bevuto durante la serata almeno 5/6 bicchieri di un dl di vino, pur se mischiati a gazzosa, e tutto permette di supporre che in sede di interrogatorio gli agenti di polizia se ne sarebbero accorti e avrebbero senz'altro ordinato la prova del sangue. Accertata la presenza dei presupposti oggettivi, resta da esaminare la realizzazione dell'elemento soggettivo del reato. Ora, l'art. 91 cpv. 3 LCS precisa che

l'autore del reato deve aver agito intenzionalmente. L'intenzionalità deve riguardare tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. DTF 109 IV 137 consid. 2b pag. 140; Corboz, op. cit., no. 81 ss, pag. 823). Questo è il caso quando il conducente è a conoscenza dei fatti che sono alla base dell'obbligo di avvertire la polizia e della grande verosimiglianza che il prelievo del sangue venga ordinato così come quando l'omissione relativa all'avvertimento della polizia prescritto dall'art. 51 cpv. 3 LCS non è altrimenti spiegabile se non tramite l'accettazione di una sottrazione a un prelievo del sangue (cfr. DTF 126 IV 53 consid. 2a, pag. 55 ss; sentenza 6S.464/2002). Nel caso di specie l'imputato risulta essere stato condannato mediante decreto d'accusa del Ministero pubblico emanato nel febbraio 2000 per il reato di circolazione in stato di ebbrietà, per cui si può senz'altro supporre che egli conoscesse la relativa procedura così come i rischi ai quali andava incontro, in caso di nuova commissione di reato, e ciò sia a livello penale che sul piano amministrativo. Risulta peraltro accertato che lo stesso ha bevuto almeno 5/6 bicchieri di un dl di vino rosso mischiato a gazzosa prima di riprendere il volante del proprio veicolo, ha, dopo solo alcune centinaia di metri, causato un incidente non altrimenti spiegabile se non quale conseguenza del mancato controllo dell'autovettura e si è infine allontanato dal luogo dell'incidente, rendendosi di fatto irrintracciabile. Alla luce dei fatti accertati ben si può ritenere che l'accusato sapesse che, laddove avesse avvertito la polizia, sarebbe stato sottoposto a un prelievo del sangue. Dandosi alla fuga, come in concreto avvenuto, egli era pertanto pienamente consapevole di sottrarsi di fatto alla prova del sangue. È ben vero che anche in sede dibattimentale il prevenuto ha ribadito la tesi già sostenuta in occasione del suo interrogatorio davanti agli agenti di polizia, secondo la quale egli non sarebbe stato cosciente di quanto faceva e che avrebbe abbandonato il luogo del sinistro senza alcuna intenzionalità, ma solo per effetto dello shock traumatico subito a seguito dell'incidente. La tesi, singolare quanto inverosimile, non può invero essere seguita. La stessa non trova riscontro alcuno nel fascicolo istruttorio e neppure la fase dibattimentale ha permesso di renderla perlomeno credibile. Fosse vero quanto affermato a più riprese dall'imputato in merito allo suo stato di totale disorientamento e di completa incoscienza quale diretta conseguenza dell'incidente, la difesa non avrebbe dovuto avere particolari difficoltà a comprovare tale circostanza, producendo un certificato medico attestante il quadro clinico dell'imputato relativamente al periodo immediatamente successivo all'incidente. È vero che la teste chiamata a deporre ha riferito che l'amico le è subito apparso molto strano e che lo stesso non rispondeva alle sue domande. È altrettanto vero però che la teste non ha riferito alcunché in ordine al preteso stato di shock dell'imputato, rispettivamente a riguardo della eventuale presenza di particolari sintomi riconducibili a tale stato (per es. agitazione, diminuzione della sensibilità, accelerazione del polso o del ritmo respiratorio, ecc.). Aggiungasi che la situazione non doveva in concreto esserle parsa così preoccupante o tale comunque da ritenere indispensabili l'intervento di un medico o il trasporto dell'amico presso il più vicino pronto soccorso in vista degli accertamenti del caso, se è vero che entrambi, tosto giunti a casa, si sono limitati ad andare a dormire. La pretesa smemoratezza, peraltro stranamente non integrale, sostenuta a meri fini difensivi dall'imputato appare a questo giudice come un castello costruito ad arte per giustificare la fuga e la conseguente sottrazione alla prova del sangue. In sede di arringa la difesa si è strenuamente richiamata al principio "in dubio pro reo", postulando nel contempo il totale proscioglimento del proprio assistito. Ora, tale principio, direttamente desumibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e, precedentemente, dall'art. 4 vCost (cfr. DTF 127 I 38 consid. 2), trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere

probatorio (cfr. DTF 120 Ia 31 consid. 2a). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (cfr. 120 Ia 31 consid. 2c; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea, 2002, pag. 228 ss.). Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., pag. 255; sentenza 1P.166/2002). Nella concreta fattispecie, alla luce delle soprastanti considerazioni, questo giudice ha maturato la piena convinzione, sulla base di una valutazione globale degli indizi disponibili, che il prevenuto ha intenzionalmente commesso il reato di sottrazione alla prova del sangue di cui all'art. 91 cpv.3 LCS, e che per tale reato egli debba essere condannato.

E. 10

Inosservanza dei doveri in caso di infortunio Alla luce delle argomentazioni sviluppate nel precedente considerando pacifica e lampante risulta la commissione del reato. L'imputato ha deliberatamente abbandonato il luogo dell'incidente senza osservare i doveri impostigli dall'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS, segnatamente senza avvisare immediatamente la parte danneggiata o avvertendo senza indugio la polizia. L'obbligo di avviso secondo l'art. 51 LCS incombe solo all'autore del danno (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 51, no. 3.1). Viene considerato autore del danno ogni persona che è all'origine di una delle cause dell'incidente, anche senza sua colpa (cfr. DTF 90 IV 219 ss; PKG 1990 no. 48). La violazione dei doveri in caso di incidente sanciti dall'art. 51 cpv. 1/3 LCS è in concreto sanzionata dall'art. 92 cpv.1 LCS. 11. Secondo l'art. 63 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali. Nel caso di specie non concorrono motivi particolari per discostarsi dalla pena proposta mediante il decreto d'accusa in narrativa. La stessa appare conveniente-mente commisurata alle colpe del prevenuto, per cui mette qui conto confermarla così come proposta. La situazione finanziaria alquanto precaria dell'imputato impone per contro la riduzione della multa da fr. 1'000.- a fr. 500.-. 12. Con il decreto d'accusa 3 marzo 2003 il Procuratore Pubblico propone inoltre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena privativa della libertà di 20 giorni decretata nei confronti del signor _____ dallo stesso Ministero Pubblico in data 20 febbraio 2000. A norma dell'art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS, “ se durante il periodo di prova il condannato commette un crimine od un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena ”. Tuttavia, il 2. cpv. della citata normativa prevede che se vi è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice può, in luogo dell'esecuzione della pena, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza. Come risulta dagli atti, l'imputato è stato condannato nel febbraio del 2000 per aver circolato in stato di ebbrietà e per avere, circolando nello stato psico-fisico alterato, infranto le norme della

circolazione. È ben vero che il prevenuto ha nuovamente violato le norme della circolazione durante il periodo di prova assegnatogli con decisione 28 febbraio 2000, tuttavia le azioni rimproverate al qui condannato ed oggetto dell'odierno giudizio non sono le medesime, di guisa che l'accusato non può essere ritenuto siccome recidivo specifico. Nel confermare la pena detentiva di 75 giorni proposta dall'autorità inquirente, questo giudice ha tenuto conto dei precedenti del condannato, della conseguente sanzione amministrativa, non ritenendo tuttavia di dover revocare il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna in quanto l'odierno giudizio, che prevede un periodo di prova di 4 anni, unitamente al prolungo di un anno del precedente periodo di prova, prevedibilmente dissuaderà il condannato dal commettere nuovi reati. Una valutazione globale della persona del condannato, il quale ha esercitato per anni un'intensa attività sportiva, che attualmente è attivo nel ramo delle corse automobilistiche e che non presenta una dipendenza da sostanze alcoliche, lascia inoltre ben sperare circa l'astensione futura dal commettere nuovi reati.

visti gli artt. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv.1, 34 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 91 cpv. 3 LCS; 92 cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS; 41, 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG ;

rispondendo affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 3 e negativamente al quesito no. 4; dichiara _____, autore colpevole dei reati di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCS, opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCS per i fatti compiuti a _____ il 5 dicembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 754/2003 del 3 marzo 2003; condanna _____, 1. alla pena di 75 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni; 2. alla multa di fr. 500.- ; 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (fr. 1'150.- in caso di motivazione scritta). ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS. assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico in data 28.02.2000 ma ne prolunga il periodo di prova di 1 anno; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di

cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: _____, Avv. _____, Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale Stefano Franscini 3, Bellinzona, Centro Manutenzione Strade Cantonale, Via Vedeggio, Taverne, e,

alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona. Il giudice:

segretario: Distinta spesa	a carico di _____, fr.	500.00	multa
fr. 750.00	tassa di giustizia fr.	350.00	spese giudiziarie fr.
50.00	testi fr.	1'650.00	totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.